

DISCIPLINARE TIROCINI DI INCLUSIONE ZONA VALDARNO

FINANZIATI CON IL FONDO POVERTA'

Art.1

Oggetto e finalità

Il presente documento dispone la realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione della zona Valdarno in applicazione della delibera 620/2020 della Regione Toscana.

I Tirocini costituiscono una misura di attivazione sociale, espressamente finalizzata a sostenere processi di empowerment e autonomia a livello personale, familiare e sociale attraverso percorsi personalizzati di valutazione, consulenza e orientamento.

I tirocini non sono configurabili come rapporti di lavoro.

Art.2

Destinatari

Possono essere destinatari dei tirocini d'inclusione attivati dall'Ufficio Zonale:

- Nuclei familiari e individui beneficiari di Assegno di Inclusione (AdI);
- Nuclei familiari e individui che, pur non avendo i requisiti per beneficiari dell'AdI, si trovano in condizioni economiche precarie, in possesso di attestazione ISEE non superiore a 9.360,00€ per i quali sussista una "presa in carico sociale" come definita dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n 160 del 29 dicembre 2023.

I tirocini riservati ai beneficiari Adi, a partire da Gennaio 2025 sono 30, mentre quelli previsti per i non beneficiari di misure d'inclusione sono 18. L'assegnazione dei posti disponibili è stata effettuata sulla base della popolazione residente (al 31/12/2022).

Comune	Popolazione residente	%	Tirocini ADI	Tirocini non ADI
BUCINE	9952	10,58%	3	2
CASTELFRANCO PIANDISCO'	9793	10,40%	3	2
CAVRIGLIA	9422	10,00%	3	2
LATERINA PERGINE V.NO	6387	6,78%	2	1
LORO CIUFFENNA	5872	6,24%	2	1
MONTEVARCHI	24137	25,65%	8	4
SAN GIOVANNI V.NO	16588	17,65%	5	3
TERRANUOVA B.NI	11958	12,70%	4	3
TOTALE	94109	100	30	18

Art.3

Presca in carico integrata

In conformità con quanto stabilito dalla L.R. n. 41/2005 e dalla L.R. n. 40/2005, per presa in carico si intende la funzione esercitata dal servizio sociale professionale o sanitario territoriale, in favore di una persona o di un nucleo familiare, in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi integrati di valutazione multidimensionale, consulenza, orientamento e analisi.

All'esito della valutazione, il servizio competente alla presa in carico definisce uno specifico percorso assistenziale personalizzato ("PAP") che indica, in forma appropriata ai bisogni, le modalità e gli obiettivi delle prestazioni e delle misure da attivare a favore della persona o del nucleo familiare, in rete con le risorse e i servizi pubblici e privati del territorio, per l'accompagnamento verso l'autonomia.

Il servizio competente alla presa in carico vigila che lo svolgimento del tirocinio sia coerente col percorso di attivazione, riabilitazione e inclusione sociale; individua le modalità più idonee per assicurare condizioni di benessere nello svolgimento del progetto personalizzato, compatibilmente con le caratteristiche ed i bisogni della persona risultanti dalla valutazione sociale e sociosanitaria, in relazione al contesto ambientale.

La gestione integrata dei servizi per l'impiego e sociali costituisce la modalità d'intervento per sostenere le persone con bisogni complessi. Il centro per l'impiego e il servizio sociale professionale prevedono l'intervento di un'equipe multidimensionale, a beneficio della persona, se ritengono possano sussistere bisogni complessi.

Art.4

Durata del Tirocinio

La durata del Tirocinio attivato dall'ufficio inclusione zonale non può essere superiore a 12 mesi.

Il Tirocinio ha una durata di 6 mesi eventualmente prorogabili di altri 6, in seguito a valutazione effettuata nell'ambito del PAP di cui all'art. 3 e del progetto personalizzato di tirocinio, di cui all'art. 5, comma 1. 3. L'eventuale proroga del Tirocinio viene attivata prima della scadenza dello stesso mediante comunicazione scritta tra le parti. L'impegno settimanale va da un minimo di 15 ore a un massimo di 30. L'impegno mensile non può comunque superare le 125 ore totali.

Art.5

Convenzione e Progetto personalizzato di tirocinio

La Convenzione che regola il Tirocinio è corredata dal progetto personalizzato di tirocinio predisposto per ciascun soggetto tirocinante.

La Convenzione ed il progetto personalizzato di Tirocinio sono redatti sulla base dei modelli approvati con apposito atto regionale.

La Convenzione che regola il Tirocinio deve essere sottoscritta dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dall'ente che ha in carico la persona, nel caso in cui tale ente sia diverso dal soggetto promotore.

Il progetto personalizzato di tirocinio deve essere sottoscritto, oltre che dai soggetti sopracitati, anche dal tirocinante.

La Convenzione e il progetto personalizzato di tirocinio contengono le specifiche relative alla durata.

Il progetto personalizzato di Tirocinio deve contenere in particolare:

- a) la motivazione per cui viene attivato il Tirocinio in relazione alle esigenze del tirocinante, al relativo contesto personale, familiare e sociale;
- b) la descrizione dello specifico fabbisogno di sostegno del tirocinante in relazione alle potenziali capacità di inserimento lavorativo;
- c) gli obiettivi di inclusione sociale e di autonomia indicati nell'ambito del PAP;
- d) la descrizione degli obiettivi formativi e delle attività nelle quali possono essere indicate le attività riconducibili alle competenze professionali presenti nel repertorio regionale delle figure professionali.

Art.6

Modalità di attuazione

I tirocini non concorrono a determinare la copertura della quota di riserva ai sensi dell'art. 3 della L. 68/99. Il tirocinio non determina la costituzione di rapporti di lavoro con il soggetto ospitante.

Le attività oggetto del Tirocinio devono essere coerenti con il PAP definito in sede di presa in carico.

Al termine del Tirocinio il soggetto promotore, sulla base della valutazione del soggetto ospitante e del servizio competente alla presa in carico, predispone una relazione finale firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, che indica e documenta le attività effettivamente svolte durante il tirocinio e nella quale possono essere indicate le attività riconducibili alle competenze professionali presenti nel repertorio regionale delle figure professionali.

La relazione, redatta sulla base del modello approvato con apposito atto regionale, è composta da una sezione descrittiva e da un'attestazione finale e viene consegnata anche al tirocinante.

Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70 per cento della durata prevista dal progetto personalizzato di Tirocinio.

Al termine del Tirocinio il tirocinante può richiedere al centro per l'impiego la registrazione dell'esperienza di tirocinio nel libretto formativo del cittadino.

La relazione finale, che costituisce documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui agli articoli da 66 quinquies a 66 nonies del Regolamento Regionale 47/R del 2003 è trasmessa a cura del soggetto promotore ai Centri per l'impiego e all'ente che ha la titolarità della funzione di presa in carico (se diverso dal soggetto promotore).

Art.7

Ente con funzione della presa in carico

L'ufficio inclusione zona Valdarno, dove assistenti sociali (case manager titolare della presa in carico) ed educatori (responsabile tirocini) lavorano insieme alle persone per costruire percorsi di inclusione personalizzati e condivisi.

L'ufficio inclusione è istituito presso il Comune di San Giovanni Valdarno con verbale della Conferenza Zonale dei Sindaci del 24/01/2019 nel quale, a seguito di assegnazione di risorse per la Zona a valere sul

Fondo denominato “Fondo Povertà” viene nominato il Comune di San Giovanni Valdarno capofila per la zona Valdarno individuandolo formalmente quale responsabile di tutta l’azione progettuale.

Art.8

Soggetto promotore

Il soggetto promotore dei Tirocini è il Comune di San Giovanni Valdarno, ente capofila della zona Valdarno per la gestione dell’Ufficio Inclusione che si occupa delle azioni di contrasto alla povertà e alla grave marginalità sociale per la Zona Valdarno e che è finanziato con le Quote Servizi del Fondo Povertà.

Il soggetto promotore:

- a) non può coincidere con il soggetto ospitante;
- b) predispone la Convenzione e il progetto personalizzato di Tirocinio di cui DGR n. 620 del 2020 all'art.5;
- c) nomina un proprio tutor, che coadiuvi la figura del case-manager di cui all’art. 9 del DGR n. 620 del 2020.

Il soggetto promotore garantisce la qualità, l’efficacia del tirocinio, il rispetto della normativa, degli obblighi previsti nel progetto personalizzato di Tirocinio e nella convenzione. In particolare è tenuto a:

- a) fornire al soggetto ospitante una informativa preventiva circa la disciplina applicabile al tirocinio;
- b) supportare il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e gestione delle procedure amministrative;
- c) segnalare al soggetto ospitante eventuali elementi di irregolarità rispetto alla normativa regionale, agli obblighi previsti nella convenzione e agli obiettivi e modalità attuative indicate nel progetto personalizzato di Tirocinio;
- d) effettuare la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti e monitorare in itinere il percorso.

Il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare, in formato elettronico, la Convenzione ed il progetto personalizzato di Tirocinio, di cui all'art. 5 del DGR n 620 del 2020, all'ente che ha in carico il tirocinante, se diverso dal soggetto promotore.

Art. 9

Soggetti ospitanti

Sono soggetti ospitanti dei Tirocini imprese e datori di lavoro privati e pubblici, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale ed altri Enti del Terzo Settore.

Il Tirocinio può essere realizzato anche nel caso in cui il tirocinante abbia avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nei termini individuati dall'articolo 86 ter, comma 1, lettera c) del DPGR 47/R del 2003, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.

Il soggetto ospitante fornisce i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal progetto personalizzato; al termine del tirocinio può chiederne il rimborso al soggetto promotore.

Il soggetto ospitante deve utilizzare il Tirocinio esclusivamente per attività compatibili con gli obiettivi di inclusione sociale e di reinserimento specificato nell'oggetto e finalità delle presenti disposizioni.

Non può utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione.

I tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9 bis, comma 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608 e ss.mm. e i.i. ed è obbligo del soggetto ospitante provvedere all'invio.

Il soggetto ospitante nomina, tra i lavoratori assunti, uno o più tutor aziendali, i quali devono essere in possesso di esperienze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi e in grado di valutare il percorso per tutta la sua durata. Il tutor nominato dal soggetto ospitante in particolare cura la regolare e puntuale tenuta del registro delle presenze del tirocinante, di cui è responsabile.

Il registro presenze e la modulistica, consegnata al tutor aziendale dall'ufficio inclusione, devono rimanere sempre all'interno della sede che ospita il tirocinio.

Art.10

Tutoraggio e funzioni di case-manager

L'ente che ha in carico il tirocinante, attraverso le figure del case manager e il responsabile dei tirocini, deve:

- a) individuare il soggetto ospitante il tirocinio;
- b) predisporre la modulistica e il progetto personalizzato di Tirocinio, garantendone la coerenza con il PAP definito in sede di presa in carico;
- c) farsi carico del percorso individuale attivato con il Tirocinio e seguire il tirocinante in ogni sua fase, coordinare le diverse fasi di esecuzione del Tirocinio facendosi da tramite tra le esigenze e i bisogni del tirocinante e le esigenze dell'azienda ospitante,
- d) rapportarsi con il tutor aziendale, così da favorire il percorso di inserimento all'interno del contesto lavorativo e sostenere il percorso di inclusione sociale e di autonomia personale della persona in carico;
- e) dialogare con il personale dei soggetti ospitanti e intervenire nelle eventuali situazioni di criticità, con attività di ascolto e mediazione
- f) effettuare colloqui periodici con il tirocinante e con il tutor aziendale al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal PAP e dal progetto personalizzato;
- g) verificare la buona tenuta del registro presenze;
- h) verificare gli esiti del percorso di inclusione sociale, avvalendosi di questionari, griglie di valutazione, ecc.;
- i) partecipare alla predisposizione della relazione finale
- j) segnalare allo stesso eventuali elementi di irregolarità rispetto alla normativa regionale, agli obblighi previsti nella convenzione e agli obiettivi e modalità attuative indicate nel progetto personalizzato di Tirocinio.

Art.11

Indennità di partecipazione e obblighi assicurativi

I tirocinanti percepiscono una indennità di partecipazione (d'ora in poi "indennità") che costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'inclusione attiva, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, secondo quanto previsto dal PAP e indicato nel progetto personalizzato di Tirocinio.

L'indennità è di importo non superiore a 500 euro mensili, calcolata sulla base delle ore realmente effettuate il cui importo orario onnicomprensivo è pari ad euro 4,00.

L'impegno settimanale va da un minimo di 15 ore a un massimo di 30. L'impegno mensile non può comunque superare le 125 ore totali.

L'indennità è erogata dal Comune di San Giovanni Valdarno e i pagamenti avvengono entro la fine del mese successivo (salvo ritardi causa festività, ferie o chiusura uffici).

Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR).

L'indennità, erogata all'interno degli obiettivi di empowerment e autonomia previsti dal PAP e indicati nel progetto personalizzato di Tirocinio, non rientra nella categoria di sussidi corrisposti a titolo assistenziale.

L'indennità viene erogata alla persona previa dimostrazione dell'effettiva partecipazione ricavabile dal registro delle presenze di cui all'art. 9, comma 3, lett. F del DGR 620 del 2020.

Il tirocinante deve essere obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail e per responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa.

Le coperture assicurative sono in capo all'ente ospitante. A fine progetto il soggetto promotore provvederà al rimborso dei costi sostenuti.

I dispositivi di protezione individuale previsti per legge e necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal progetto personalizzato, sono fornite dal soggetto ospitante; al termine del tirocinio il soggetto ospitante può chiederne il rimborso al soggetto promotore.